

PROCEDURA DI *INTERNAL DEALING*
(ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (“Regolamento sugli abusi di mercato” o “MAR”))

Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione di ENAV S.p.A. in data 29 marzo 2016, come modificato e integrato in data 6 luglio 2016, 27 febbraio 2018, 27 giugno 2018, 13 novembre 2018, 15 maggio 2019 ed aggiornato dall'Amministratore Delegato in data 26 maggio 2020 e 6 giugno 2022.

SOMMARIO

1	FINALITA'	3
2	SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE.....	4
3	OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE	4
4	OPERAZIONI ESCLUSE DAGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE	6
5	OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEI SOGGETTI RILEVANTI	6
6	OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLA SOCIETA'	7
7	MODALITA' DI COMUNICAZIONE.....	7
8	LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI E DA PERSONE STRETTAMENTE COLLEGATE (" <i>BLACK OUT PERIODS</i> ")	8
9	DEROGHE AL DIVIETO DI EFFETTUARE OPERAZIONI DURANTE IL BLACK OUT PERIOD	9
10	AUTORIZZAZIONE AD OPERARE DURANTE IL BLACK OUT PERIOD	9
11	SOGGETTO PREPOSTO	10
12	COMUNICAZIONE AI SOGGETTI RILEVANTI E ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA INTERNAL DEALING.....	11
13	MODIFICHE E INTEGRAZIONI.....	12
14	EFFICACIA E INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI	12
	ALLEGATO 1.....	13
	ALLEGATO 2.....	14
	ALLEGATO 3.....	18
	ALLEGATO 4.....	19

1 FINALITA'

La presente procedura di Internal Dealing (la “**Procedura**”), approvata per la prima volta dal Consiglio di Amministrazione di ENAV S.p.A. (di seguito, anche, “**ENAV**”, ovvero, la “**Società**”) nell’adunanza del 29 marzo 2016, è stata adottata ai sensi dell’art. 114, comma 7 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche, il “**Testo Unico della Finanza**” ovvero, il “**TUF**”) e delle relative disposizioni di attuazione contenute negli artt. da 152-*sexies* a 152-*octies* del Regolamento Consob 11971/1999 (di seguito, anche, il “**Regolamento Emittenti**”) e successivamente modificata a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (“**Regolamento sugli abusi di mercato**” o “**MAR**”), e del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 (“**Regolamento di esecuzione**”), e del Regolamento delegato (UE) 2016/522 (“**Regolamento delegato**”), nonché della Delibera Consob n. 19925 del 22 marzo 2017.

Ai sensi della richiamata normativa, la Procedura è volta a disciplinare gli obblighi e le modalità di comunicazione, le limitazioni sulle operazioni compiute, nonché l’identificazione dei soggetti tenuti all’adempimento di tali obblighi.

Le norme contenute nella Procedura, in quanto recanti rinvio a previsioni di legge, hanno carattere di disposizioni cogenti e inderogabili al cui rispetto sono tenuti i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate, come di seguito individuati e definiti.

Per “strumenti finanziari collegati alle azioni di ENAV”, ai sensi dell’art. 3 comma 2 lett. b del Regolamento MAR, si intendono gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l’ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:

- i) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;
- ii) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari;
- iii) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;
- iv) strumenti emessi o garantiti dall’emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;
- v) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni;

I termini non specificatamente definiti nella presente Procedura hanno il significato loro attribuito dal Regolamento sugli abusi di mercato e dal Testo Unico della Finanza.

L’ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente Procedura non solleva, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate dall’obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia quali, a titolo meramente esemplificativo

e non esaustivo, quelle relative agli obblighi di comunicazione per le partecipazioni rilevanti, quelle inerenti agli abusi di mercato e all'abuso di informazioni privilegiate, nonché ogni altra normativa applicabile.

2 SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

- 2.1 Ai sensi degli artt. 19, paragrafo 1, e art. 3, paragrafo 1, numero 25, del Regolamento sugli abusi di mercato, sono definiti Soggetti Rilevanti (e, quindi, ciascuno individualmente, il **“Soggetto Rilevante”**):
- i. i membri del Consiglio di Amministrazione e i componenti effettivi del Collegio Sindacale di ENAV;
 - ii. i soggetti che svolgono funzioni di direzione nella Società e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di ENAV, indicati nell'elenco di cui all' **Allegato 3**;
- 2.2 Ai sensi dell'art. 19, comma 1 e dell'art. 3, paragrafo 1, numero 26) del Regolamento sugli abusi di mercato, sono definite Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti (e, quindi, ciascuna individualmente, la **“Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti”** ovvero, la **“Persona Strettamente Legata”**):
- i. un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
 - ii. un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
 - iii. un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; o
 - iv. una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere i) ii) o iii), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

Per quanto attiene alle Persone Strettamente Legate, i relativi dati, comunicati con modello di cui all'Allegato B all'Allegato 2 della Procedura, sono conservati agli atti della Società.

3 OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

Gli obblighi di comunicazione si applicano alle operazioni (di seguito, anche, le **“Operazioni”**) di acquisto, vendita, sottoscrizione, scambio, su azioni e titoli di debito

emessi da ENAV o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati, nonché alle operazioni a questi relativi di seguito elencate¹:

1. la cessione in garanzia ovvero in prestito² di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata;
2. le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
3. le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, in cui: i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata; ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita;
4. l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
5. l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso ai Soggetti Rilevanti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
6. l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
7. le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
8. l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario di ENAV o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
9. l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
10. la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
11. le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;

¹ Si tratta di operazioni previste, in modo non esaustivo, dall'art. 19, paragrafo 7, del Regolamento sugli abusi di mercato e art.10 del Regolamento delegato

² Il MAR chiarisce: "Ai fini della lettera d) non è necessario notificare una concessione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto deposito a meno che e fino a quando tale pegno o altra garanzia diventa accessorio ad ottenere una specifica facilitazione creditizia".

12. le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
13. la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
14. le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
15. le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento sugli abusi di mercato;
16. le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento sugli abusi di mercato;
17. le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto Rilevante o una Persona a esso Strettamente Legata, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento sugli abusi di mercato;
18. le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o una Persona a esso Strettamente Legata;
19. l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito di ENAV o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

4 OPERAZIONI ESCLUSE DAGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

- 4.1 Non devono essere comunicate le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga la soglia di 20.000 (ventimila) euro entro la fine dell'anno civile; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti.
- 4.2 L'importo di cui sopra è calcolato sommando le operazioni (sia gli acquisti che le vendite, tutti con segno positivo), relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate a tali soggetti.

5 OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEI SOGGETTI RILEVANTI

- 5.1 I Soggetti Rilevanti comunicano a Consob e alla Società le Operazioni compiute dagli stessi o dalle Persone Strettamente Legate entro 3 (tre) giorni lavorativi a partire dalla

data della loro effettuazione³. Il termine di 3 (tre) giorni per la comunicazione si calcola escludendo il giorno dell'Operazione.

- 5.2 I Soggetti Rilevanti possono, previa sottoscrizione del modulo di cui all'Allegato 1, richiedere alla Società di effettuare per loro conto le comunicazioni dovute a Consob da parte di tali Soggetti Rilevanti ai sensi del precedente Articolo 5.1; in tal caso, i Soggetti Rilevanti sono tenuti ad inviare le relative comunicazioni alla Società entro 1 (uno) giorno lavorativo a partire dalla data dell'effettuazione dell'Operazione.
- 5.3 Le comunicazioni di cui al presente Articolo sono effettuate secondo le modalità indicate nei successivi Articoli 6 e 7.

6 OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLA SOCIETA'

- 6.1 La Società rende note al pubblico le comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti ai sensi del precedente Articolo 5.1, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento, tramite il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate in uso presso la Società.
- 6.2 Ove richiesto dai Soggetti Rilevanti ai sensi del precedente Articolo 5.2, la Società può inoltre effettuare le comunicazioni dovute a Consob da parte di tali soggetti, purché le relative comunicazioni alla Società siano inviate da parte dei Soggetti Rilevanti entro 1 (uno) giorno lavorativo a partire dalla data dell'effettuazione dell'Operazione.
- 6.3 Le comunicazioni di cui al presente Articolo sono effettuate secondo le modalità indicate nel successivo Articolo 7, tramite l'utilizzo del modello contenuto nell'**Allegato 4 (Modello Internal Dealing)** della presente Procedura.

7 MODALITA' DI COMUNICAZIONE

- 7.1 I Soggetti Rilevanti, per sé e per le Persone Strettamente Legate, comunicano al soggetto preposto (il "**Soggetto Preposto**"), così come individuato dalla Società ai sensi del successivo Articolo 11, le Operazioni effettuate dagli stessi mediante invio del Modello Internal Dealing (di seguito, anche, il "**Modello**") di cui all'**Allegato 4**, debitamente compilato e sottoscritto all'indirizzo di posta elettronica internal.dealing@enav.it e c.p.c.ufficiorm@computershare.it.

In ogni caso, i Soggetti Rilevanti, daranno un preavviso telefonico dell'invio della comunicazione al seguente numero 06-81662745. Nei periodi di chiusura aziendale o su espressa indicazione del Soggetto Preposto, i Soggetti Rilevanti dovranno inviare segnalazione al numero che verrà espressamente comunicato.

³ Tale intendendosi la data di conferma dell'esecuzione dell'operazione, non rilevando la data di liquidazione.

Le comunicazioni dovute al pubblico dalla Società sono effettuate tramite invio del Modello mediante utilizzo del sistema telematico di diffusione autorizzato in uso presso la Società e pubblicazione del Modello sul proprio sito *internet* in un'apposita sezione denominata "*internal dealing*", accessibile nella sezione dedicata alle relazioni con gli investitori.

- 7.2 Le comunicazioni dovute a Consob dai Soggetti Rilevanti , per sé e per le Persone Strettamente Legate, sono effettuate tramite PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo [protocollo@consob.it.](mailto:protocollo@consob.it), all'attenzione dell'“Ufficio Informazione Mercati” indicando come oggetto “MAR Internal Dealing”. Qualora l'obbligo di comunicazione a Consob ricada sulla Società ai sensi di quanto concordato con i Soggetti Rilevanti in applicazione del precedente Articolo 5.2, ENAV procederà all'invio del Modello Internal Dealing all'indirizzo PEC sopra citato.

8 LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI E DA PERSONE STRETTAMENTE COLLEGATE (“BLACK OUT PERIODS”)

8.1 Ai sensi dell'art. 19, comma 11, del Regolamento sugli abusi mercato, è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti ed alle Persone Strettamente Legate di compiere Operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei seguenti periodi dell'anno:

- 30 (trenta) giorni di calendario antecedenti la data prevista per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio;
- 30 (trenta) giorni di calendario antecedenti la data prevista per l'approvazione della relazione semestrale.
- nei 30 (trenta) giorni di calendario antecedenti la data prevista per l'approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo, laddove la Società ritenga di procedere alla relativa approvazione;
- nei 30 (trenta) giorni di calendario antecedenti la data prevista per l'approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre, laddove la Società ritenga di procedere alla relativa approvazione.

8.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà stabilire eventuali ulteriori divieti o limitazioni al compimento di Operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti. In tal caso, al fine di consentire il rispetto delle previsioni di cui al presente Articolo:

- (a) Il Chief Financial Officer, di concerto con il Dirigente Preposto, darà tempestiva comunicazione al Soggetto Preposto delle date previste per le approvazioni di cui al precedente Articolo 8.1, e di ogni correlativa variazione, in modo da

consentire al Soggetto Preposto di informare debitamente i Soggetti Rilevanti ai sensi della presente Procedura;

- (b) il Soggetto Preposto darà tempestiva comunicazione a ciascun Soggetto Rilevante, con preavviso telefonico seguito da messaggio via fax oppure via email, dei periodi di limitazione o divieto, delle Operazioni oggetto di limitazione o divieto e della data di decorrenza dei periodi medesimi;
- (c) la comunicazione delle informazioni di cui al precedente punto (b) alle Persone Strettamente Legate sarà effettuata a cura di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

9 DEROGHE AL DIVIETO DI EFFETTUARE OPERAZIONI DURANTE IL *BLACK OUT PERIOD*

- 9.1 Eventuali deroghe al divieto, di cui all'art. 8, potranno essere concesse in presenza di condizioni eccezionali quali gravi difficoltà finanziarie relative ai Soggetti Rilevanti che impongano la vendita, diretta o indiretta di strumenti finanziari ENAV o di altri strumenti finanziari collegati.
- 9.2 Il Soggetto Rilevante che intende vendere i propri strumenti finanziari durante i *Black Out Periods* deve inviare al Consiglio di Amministrazione, tramite email all'indirizzo internal.dealing@enav.it e per conoscenza all'indirizzo presidenza@enav.it, richiesta scritta motivata e debitamente sottoscritta, contenente:
 - a) la descrizione dell'operazione considerata;
 - b) la spiegazione del carattere di eccezionalità delle circostanze;
 - c) la dimostrazione che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di divieto.

10 AUTORIZZAZIONE AD OPERARE DURANTE IL *BLACK OUT PERIOD*

- 10.1 Il Consiglio di amministrazione può concedere ai Soggetti Rilevanti o alle Persone Strettamente Legate l'autorizzazione a operare durante il periodo in caso di:
 - 1. circostanze estremamente urgenti, impreviste, impellenti, non imputabili al Soggetto Rilevante e/o alla Persona Strettamente Legata a condizione che tale persona non possa ragionevolmente adempiere l'impegno senza vendere gli strumenti finanziari ENAV (esempio: adempimento di un impegno finanziario quale una richiesta giuridicamente opponibile, un'ordinanza di un tribunale, obblighi fiscali sorti prima dell'inizio del periodo);
 - 2. piani di partecipazione azionaria dei dipendenti o un piano di risparmio, una garanzia o diritti a ricevere azioni, a condizione che le caratteristiche, la natura (ad esempio acquisto o vendita, esercizio di opzioni o altri diritti), i tempi

dell'operazione (ad esempio data di esecuzione, importo) siano state determinate, programmate e organizzate con ragionevole anticipo rispetto all'inizio del periodo di chiusura e pertanto l'interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.⁴

11 SOGGETTO PREPOSTO

11.1 Il Responsabile della struttura General Counsel svolge le funzioni di Soggetto Preposto.

11.2 Il Soggetto Preposto ha il compito di ricevere, gestire e diffondere al mercato le informazioni relative alle Operazioni ai sensi dell'art. 19, paragrafo 3, del Regolamento sugli abusi di mercato.

⁴ Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 522/2016, l'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:

a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;

ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;

b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata; c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza; ii) la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;

iii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente; d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;

ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;

iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;

e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;

f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita.

11.3 In particolare, il Soggetto Preposto provvede a:

- (a) verificare la corretta applicazione della procedura interna diretta a identificare i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate, nonché a predisporre e mantenere aggiornato un elenco di tali soggetti e a conservare le relative dichiarazioni di conoscenza ed accettazione;
- (b) sottoporre ed ottenere da ciascun Soggetto Rilevante, ai sensi del successivo Articolo 12, una dichiarazione scritta (in una forma analoga a quella contenuta nel modulo in **Allegato 2**), avente ad oggetto la ricevuta, presa visione ed accettazione della presente Procedura e la presa di conoscenza dell'inclusione del proprio nominativo nell'elenco dei Soggetti Rilevanti;
- (c) comunicare alla struttura Communication and Investor Relations ogni informazione relativa alle Operazioni oggetto della presente procedura affinché possano provvedere alla pubblicazione sul sito di ENAV www.enav.it;
- (d) effettuare, per conto della Società, ogni comunicazione a Consob, al pubblico e a Borsa Italiana S.p.A. a cui, a norma della presente Procedura e/o delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, la Società sia chiamata;
- (e) vigilare sull'applicazione della presente Procedura e riferire al Consiglio di Amministrazione della Società dell'eventuale opportunità di apportare alla presente Procedura e/o ai relativi allegati modifiche e/o integrazioni volte ad assicurarne il costante adeguamento rispetto alla normativa vigente e ai migliori *standard* della prassi nazionale.

12 COMUNICAZIONE AI SOGGETTI RILEVANTI E ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA INTERNAL DEALING

12.1 Il Soggetto Preposto provvede ad inviare ai Soggetti Rilevanti via email la comunicazione di cui all'**Allegato 2**.

12.2 All'atto del ricevimento di tale comunicazione, i Soggetti Rilevanti:

- (a) sottoscrivono una dichiarazione di presa di conoscenza e accettazione, redatta secondo il modello di cui all'**Allegato B all'Allegato 2** della presente Procedura, attestante altresì l'impegno a notificare, per iscritto, alle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili gli obblighi di comunicazione delle Operazioni previsti dalla normativa vigente e dalla presente procedura, conservando copia della notifica, nonché a far sì – anche ai sensi dell'art. 1381 del codice civile - che le Persone Strettamente Legate facciano tutto quanto necessario per permettere il puntuale adempimento di tali obblighi;
- (b) provvedono tempestivamente ad inviare tale dichiarazione al Soggetto Preposto, debitamente compilata con i dati identificativi delle Persone Strettamente Legate.

- 12.3 Le comunicazioni al Soggetto Preposto di cui al punto 12.2, lettera b) sono effettuate tramite posta elettronica all'indirizzo internal.dealing@enav.it.
- 12.4 Il Soggetto Preposto redige e aggiorna l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate che hanno ricevuto e accettato la Procedura di Internal Dealing e conserva le relative dichiarazioni di conoscenza e accettazione.

13 MODIFICHE E INTEGRAZIONI

- 13.1 L'Amministratore Delegato è autorizzato ad apportare alla presente Procedura le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari, sottoponendo poi la Procedura alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.
- 13.2 L'Amministratore Delegato è altresì autorizzato ad aggiornare l'elenco dei Soggetti Rilevanti a seguito di mutamenti nella composizione degli organi sociali ovvero nell'organizzazione aziendale dandone poi informativa al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.
- 13.3 Il Soggetto Preposto provvederà a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modifiche e/o integrazioni della Procedura di Internal Dealing e ad ottenere l'accettazione della Procedura così come modificata e/o integrata.

14 EFFICACIA E INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI

- 14.1 Ferme restando le conseguenze di legge e regolamentari previste per l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 19 del Regolamento sugli abusi di mercato e alle disposizioni applicabili del Regolamento Emittenti, qualora i Soggetti Rilevanti che non adempiono correttamente agli obblighi di cui alla presente Procedura siano dipendenti della Società o delle società controllate significative, laddove applicabile, essi sono passibili dei provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabile, da irrogarsi secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità e alla intenzionalità dell'infrazione commessa, tenendosi anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni ivi previste.
- 14.2 Nel caso in cui taluna delle suddette violazioni sia riferibile ai componenti degli organi della Società, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà intraprendere ogni opportuna iniziativa o rimedio consentiti dalla vigente normativa.
- 14.3 La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi, nei modi e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nei confronti dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate, per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti in violazione della presente Procedura e della disciplina applicabile.

ALLEGATO 1

Modulo di richiesta per l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla Procedura da parte della Società.

(Luogo e data)

Il/La sottoscritto/a [●], nato/a a [●], residente in [●], via [●], nella propria qualità di [●]

RICHIEDE

che l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall' art. 19, del Regolamento (UE) n. 596/2014 nonché dalla Procedura di Internal Dealing approvata per la prima volta dal Consiglio di Amministrazione di ENAV S.p.A. nell'adunanza del 29 marzo 2016, così come successivamente modificata ed integrata, venga posto in essere da ENAV S.p.A per suo conto.

A tal fine si impegna a comunicare al Soggetto Preposto, nei termini e alle condizioni indicati nella Procedura di *Internal Dealing*, le Operazioni oggetto di comunicazione e altresì a tenere indenne ENAV S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte sua degli obblighi previsti dalla Procedura di *Internal Dealing*.

(Firma)

ALLEGATO 2

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 19 del Regolamento (UE) 596/2014 è stata approvata la Procedura di Internal Dealing, in allegato alla presente sub Allegato A, per regolare la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni relative a operazioni sulle azioni o su altri strumenti finanziari ad esse collegati compiute dai soggetti rilevanti (c.d. "insider") e dalle persone ad essi strettamente legate.

Al riguardo, La informiamo che il Suo nominativo è stato inserito nell'elenco dei Soggetti Rilevanti tenuto ai sensi della Procedura di Internal Dealing. Per gli aspetti operativi conseguenti a tale iscrizione rinviamo ai contenuti della Procedura e alla normativa ivi richiamata. Le ricordiamo, inoltre, che l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi, fra gli altri, degli artt. 184 ss. del D. Lgs n. 58/1998 e delle applicabili disposizioni del D.Lgs. 596/2014.

La preghiamo di voler confermare la ricezione della Procedura inviando la dichiarazione di presa conoscenza e accettazione, in allegato alla presente *sub* Allegato B, debitamente compilata e sottoscritta, tramite uno dei seguenti mezzi:

- consegna presso la sede legale di ENAV, in Roma, via Salaria n. 716, cap. 00138, all'attenzione del Soggetto Preposto indicando sulla busta "Comunicazione Internal Dealing";
- trasmissione a mezzo fax al numero: 06/81662867
- trasmissione al seguente indirizzo di posta elettronica: internal.dealing@enav.it

Con i migliori saluti,

Il Soggetto Preposto di ENAV S.p.A.

Allegato A: Procedura *Internal Dealing*

Allegato B: Presa conoscenza e accettazione

ALLEGATO B

Presa di conoscenza e accettazione (persone fisiche)

Io sottoscritto/a _____ nella mia qualità di _____

- prendo atto che il mio nominativo è stato incluso nell'elenco dei Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura di *Internal Dealing* adottata da ENAV S.p.A. (la **Procedura**);
- dichiaro di aver ricevuto la Procedura, di averne preso conoscenza e di accettarne integralmente i contenuti;
- mi impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti a mio carico dalla Procedura, ivi incluso quello di rendere noti alle Persone Strettamente Legate a me riconducibili, come definite nell'Articolo 2 della Procedura, gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 19, del Regolamento (UE) 596/2014 e dalla Procedura, nonché a far sì – ai sensi dell'art. 1381 del codice civile – che tali Persone Strettamente Legate a me riconducibili adempiano puntualmente a tali obblighi;
- Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco dei Soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione di cui alla citata Procedura, fornisco in calce alla presente i dati identificativi delle Persone a me Strettamente Legate e mi impegno a comunicare tempestivamente per iscritto al Soggetto Preposto, così come individuato dalla Procedura, ogni variazione circa le informazioni ivi riportate.
- prendo atto che la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall' art. 19, del Regolamento (UE) 596/2014, potrà comportare a mio carico le sanzioni previste dall'art. 30 del Regolamento (UE) 596/2014 e dall'art. 193, del D.Lgs. n. 58/1998.

Dati identificativi delle Persone Strettamente Legate

Nome e Cognome/Denominazione Sociale	Codice Fiscale (se applicabile, viceversa Data e luogo di nascita)

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("General Data Protection Regulation" o "GDPR"), ENAV S.p.A, con sede legale in Roma, Via Salaria 716 ("ENAV" o la "Società"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire ai soggetti interessati alcune informazioni in merito al trattamento dei loro dati personali.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - Data Protection Officer) è stato individuato nella persona di Daniele Montoro, contattabile ai seguenti recapiti: tel 06/81661 email: dpo@enav.it.

La presente informativa le permette di conoscere, in qualità di interessato, la natura dei dati trattati, le finalità e le modalità del loro trattamento, gli eventuali destinatari nonché i diritti riconosciuti dal GDPR.

I dati personali raccolti sono necessari per l'espletamento delle comunicazioni e degli adempimenti previsti dalla normativa di settore in materia di Internal Dealing e saranno trattati e conservati da ENAV, con l'ausilio di supporti informatici e cartacei, in conformità alle disposizioni previste dal GDPR.

I dati personali del Soggetto Rilevante e/o delle Persone allo stesso Strettamente Legate (i "Dati") sono trattati da ENAV al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle citate disposizioni di legge e regolamentari, essendo la Società quotata in mercati regolamentati. L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati personali comporterà l'impossibilità per la Società di adempiere a disposizioni di legge.

I Dati potranno essere comunicati per le medesime finalità alle autorità competenti, a società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento o ai soggetti che agiranno in qualità di Titolari, nonché a tutti i soggetti cui sia riconosciuta dalla legge la facoltà di accedere a detti Dati. I Dati non saranno diffusi e non saranno trasferiti all'estero verso Paesi extra UE che non assicurino livelli di tutela adeguati.

I soggetti incaricati della struttura General Counsel sono preposti al trattamento dei Dati. I Dati saranno conservati per un periodo non eccedente quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dalla normativa rilevante e saranno distrutti decorsi i termini di legge dalla data in cui è venuto meno il motivo del loro trattamento.

I diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento, se del caso la cancellazione) potranno essere esercitati dall'interessato mediante richiesta rivolta al Titolare ovvero al DPO:

- via mail all'indirizzo di posta elettronica dpo@enav.it
- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollogenerale@pec.enav.it
- a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo ENAV S.p.A., Via Salaria 716 – 00138 Roma

L'interessato ha il diritto di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e richiedere una verifica dell'Autorità.

_____, _____
(luogo) (data)

(firma)

ALLEGATO 3

Elenco dei Soggetti Rilevanti

Carica/Funzione dei Soggetti Rilevanti	Soggetti Rilevanti
Presidente Consiglio di Amministrazione	Francesca Isgrò
Amministratore Delegato	Paolo Simioni
Consigliere	Laura Cavallo
Consigliere	Giuseppe Lorubio
Consigliere	Angela Stefania Bergantino
Consigliere	Fabio Pammolli
Consigliere	Fabiola Mascardi
Consigliere	Antonio Santi
Consigliere	Carlo Paris
Presidente Collegio Sindacale	Dario Righetti
Sindaco Effettivo	Giuseppe Mongiello
Sindaco Effettivo	Valeria Maria Scuteri
Chief Financial Officer	Luca Colman
Chief HR and Corporate Services Officer	Cesare Stefano Ranieri
Chief Operating Officer	Maurizio Paggetti
Chief Technology Officer	Vincenzo Smorto

ALLEGATO 4

(Modello Internal Dealing)

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1	Dati relativi al Soggetto Rilevante/ Persona Strettamente Legata	
a)	Nome ⁱ	
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica ⁱⁱ	
b)	Notifica iniziale/modifica ⁱⁱⁱ	
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome ^{iv}	
b)	LEI ^v	

(¹) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

-
- i Per le persone fisiche: nome e cognome; Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile
 - ii Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente; Per le persone strettamente associate, indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.
 - iii Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.
 - iv Nome completo della Società
 - v Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.
 - vi Indicare la natura dello strumento: un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;
 - vii Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.
 - viii Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522⁽¹⁾ della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni

- ^{ix} Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.
Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.
- ^x I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: i) si riferiscono allo stesso strumento finanziario; ii) sono della stessa natura; iii) sono effettuate lo stesso giorno e sono effettuate nello stesso luogo;
Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessario, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.
Informazioni sui prezzi: nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessario, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.
- ^{xi} Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.
- ^{xii} Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell' internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».